

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI FARMACIA

CIG83782606DE

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Fornitura relativa all'acquisto di un sistema di microscopia confocale per il Dipartimento di Farmacia, laboratorio di colture cellulari, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

INDICE
Art. 1 - Oggetto dell'appalto e luogo di consegna
Art. 2 – Importo dell'appalto – disciplina dell'appalto
Art. 3 – Specifiche tecniche della strumentazione
Art. 4 – Termine di esecuzione della fornitura
Art. 5 – Penali
Art. 6 – Verifica di conformità
Art. 7 - -Garanzia sulle attrezzature
Art. 8 – Garanzia definitiva
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
Art. 10 – Fatturazione e Pagamenti
Art. 11 – Sicurezza
Art. 12 – Risoluzione
Art. 13 – Recesso
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 15 – Elezione Di Domicilio E Referente Della Fornitura
Art. 16 – Spese Contrattuali
Art. 17 - Responsabilità verso i terzi
Art. 18 - Subappalto
Art. 19 - Ulteriori pattuizioni e informazioni riservate ulteriori pattuizioni e informazioni riservate
Art. 20 - Conflitto di interessi
Art. 21 - Tutela dei dati personali
Art. 22 - Foro competente

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA

L'appalto ha ad oggetto la fornitura in opera, l'installazione, e la verifica di conformità di un apparecchiatura **nuova di fabbrica** che consente di acquisire immagini ad alta sensibilità, risoluzione e ad una elevata velocità di acquisizione utile per l'imaging di cellule (anche in live) e tessuti nei Laboratori del Dipartimento di Farmacia, come di seguito specificato:

Microscopio confocale per il Dipartimento di Farmacia, laboratorio di colture cellulari, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II:

#	Componenti del microscopio confocale
1.	Microscopio rovesciato completamente motorizzato Revolver obiettivi mot. a 6 posizioni Revolver filtri mot. a 6 posizioni Illuminatore Fluorescenza a moduli LED, filtri DAPI, GFP e DsRed e Cy5 shift-free Condensatore LD 0,55 H/Ph/DIC Tavolo portacampione motorizzato Oculari 10x/23 Br foc Porta laterale destra per telecamera aggiuntiva
2.	Obiettivi
3.	Doppio canale spettrale ad elevata precisione
4.	Terzo canale spettrale con Detector 32 GaAsP in Super Risoluzione 120nm
5.	Quarto canale per luce trasmessa
6.	Quattro linee laser in modulazione diretta con autospegnimento per preservarne la vita: 405nm (5mW), 488nm (10mW), 561nm (10mW), 640nm (5mW). NB potenze misurate dopo fibra.
7.	tavolino motorizzato
8.	Incubatore da tavolino rimovibile per T e CO2

9.	Software e workstation
	La fornitura è comprensiva di :
10.	Installazione presso i laboratori del Dipartimento di Farmacia
11.	Collaudo dell'apparecchiatura
12.	Corso di formazione per il personale del Dipartimento di Farmacia
13.	Servizio di assistenza full-risk da prestarsi durante il periodo di garanzia (24 mesi)

Non sono considerate nuove le attrezzature ancorché mai utilizzate per scopi diagnostici o clinici che siano state usate per dimostrazioni o altro.

La fornitura in opera è comprensiva dell'installazione del sistema di microscopia confocale, restando ad esclusivo carico dell'impresa fornitrice le strumentazioni necessarie e la realizzazione delle relative opere.

E' compreso nella fornitura il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte nell'ambiente di destinazione.

Resta a carico del committente, esclusivamente, la fornitura dell'impianto elettrico necessario ai fini del funzionamento del sistema in oggetto.

Le attrezzature in discorso dovranno essere **consegnate ed installate** presso la sede del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sita in Napoli, alla Via Domenico Montesano, 49, corpo C, I piano.

I locali individuati per l'installazione dei macchinari oggetto della presente fornitura sono già disponibili presso il Dipartimento di Farmacia.

ART. 2

IMPORTO DELL'APPALTO - DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'importo della fornitura, come risultante dall'Offerta presentata in gara dall'aggiudicatario, è da intendersi comprensivo anche della garanzia indicata in sede di offerta e di tutti i servizi aggiuntivi

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico Amministrativo;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”;

ART. 3

SPECIFICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE

La strumentazione oggetto dell'appalto deve presentare le caratteristiche tecniche minime indicate di seguito:

A	Requisiti del microscopio confocale
1	Microscopio rovesciato completamente motorizzato con passo 10nm (asse Z) - Display touch screen per tutte le funzioni (incluso eventuale incubazione) - Illuminazione LED a rapida commutazione - Revolver obiettivi mot. a 6 posizioni con riconoscimento automatico dell'obiettivo - Revolver filtri mot. a 6 posizioni con light trap e riconoscimento automatico del filtro - Illuminatore Fluorescenza a moduli LED, filtri DAPI, GFP e DsRed e Cy5 shift-free - Condensatore LD 0,55 H/Ph/DIC - Tavolo portacampione motorizzato - Oculari 10x/23 Br foc - Porta laterale destra per telecamera aggiuntiva - sensore raffreddato a colori, ottimizzato anche per fluorescenza
2	obiettivi planari alla fluorite 10x, 20x; 40x/1,3NA o migliore, 20x a lunga distanza di lavoro e contrasto di fase NA 0.4 o migliore per imaging su plastica spessa, planapocromatico 60x o 63x/1.4NA oil o migliore ottimizzato per super risoluzione.
3	modulo fluorescenza motorizzato a 6 posizioni e possibilità di acquisire in modalità convenzionale, fluorocromi tipo DAPI, FITC, Rodamina e cy5, sorgente per fluorescenza con lampada agli alogenuri metallici o LED;
4	4 sorgenti laser a stato solido a lunga durata, di lunghezze d'onda prossime ai 405nm, 488nm, 560nm e 640nm;
5	scanner con velocità regolabile in continuo e risoluzione massima di almeno 4096x4096 pixels;
6	almeno 1 detector per luce trasmessa e 3 detector spettrali simultanei per luce riflessa, in modo da coprire tutto il range spettrale dei fluorocromi in

	commercio;
7	possibilità di acquisire immagini a colori e in fluorescenza convenzionale, con lo stesso software di controllo del confocale;
8	sistema per acquisire immagini in super risoluzione in modalità di acquisizione confocale (no deconvoluzione, classica o adattiva) che garantisca 120 nm nel verde, almeno 100nm nel blu e circa 140 nm nel rosso, con efficienza e sensibilità superiori al confocale standard, anche con potenza di eccitazione minore rispetto ad un confocale standard.
9	Incubatore da tavolino rimovibile con controllo della T e della % di CO ₂ , con inserti per piastre petri e chamberslides;
10	Tavolo antivibrante porta work-station di adeguate dimensioni, attivo;
11	tavolino motorizzato in XY per acquisizioni multipoint, acquisizioni su più campi, acquisizioni a mosaico ed acquisizioni dinamiche di inseguimento del campione durante un T-Lapse.
B	Requisiti di software e workstation
1	Computer e Software di controllo del sistema e pacchetti software analitici per: <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni multidimensionali (x, y, z, t); - quantificazione del segnale; - time lapse; - Z Stack e ricostruzione 3D/4D; - mosaico/Stitching e multipoint; - esperimenti di colocalizzazione; - analisi automatizzato in 2D multicolor; - software di unmixing spettrale.
C	Requisiti del contratto di manutenzione
1	Il contratto di manutenzione FULL RISK 24 mesi comprende: <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione preventiva - Aggiornamenti software per garantire performance e sicurezza - Manutenzione correttiva

	- Tecnici dedicati
D	Training applicativo
1	<p>Training completo all'installazione, per l'utilizzo del sistema e la preparazione dei campioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware - Software - Troubleshooting - Formazione continua in affiancamento per tutto il periodo di durata della garanzia e garantita per tutta la vita utile dello strumento - Linea telefonica dedicata - Senior Application specialist dedicato - Possibilità di Corsi di aggiornamento presso la sede centrale della ditta fornitrice
2	Licenze e manuali d'uso del sistema di microscopia confocale in Inglese e/o in Italiano

Gli strumenti devono intendersi forniti in opera/installati e deve intendersi, altresì, incluso il collegamento degli stessi alle reti impiantistiche predisposte nel laboratorio di consegna.

La rispondenza degli elementi forniti richiesta dal presente capitolato sarà esplicitamente dichiarata in un documento sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.

Ferme le specifiche minime sopra descritte, la strumentazione acquisita dall'aggiudicatario sarà comprensiva delle migliorie e delle caratteristiche opzionali proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta, in conformità all'elaborato redatto dal RUP e denominato "Determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

ART. 4

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna in opera della fornitura l'installazione/la verifica di conformità ed accettazione delle attrezzature in oggetto dovrà essere eseguita entro un termine massimo di **30 giorni dalla data stipula del contratto**, secondo il calendario concordato tra il Responsabile del Procedimento ed il Referente della società.

ART. 5

PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo, fatti salvi eventuali maggiori danni provocati all'Amministrazione. Nel caso l'inadempimento perduri per più di 30 giorni, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto o di consentire una proroga del tempo utile per l'ultimazione della fornitura, raddoppiando la penale per l'intero periodo di proroga.

La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Nella stessa misura è applicabile la penale in caso di ritardo/inadempimento agli obblighi derivanti dalla prestazione di **garanzia** di cui all'art. 7 del presente capitolato

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 5 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora sia superato il suddetto limite massimo, l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha facoltà di risolvere il contratto. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART. 6

VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità sui macchinari oggetto della fornitura sarà effettuata ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, entro i tempi stabiliti al precedente articolo 4.

La verifica di conformità di cui al citato articolo 102, tesa ad accertare la regolare esecuzione della fornitura, consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale dell'apparecchiatura e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve e si concluderà con la redazione di apposito verbale.

Per rendere immediatamente utilizzabile lo strumento già subito dopo la consegna, la verifica di conformità sarà focalizzata sull'acquisizione di immagini ad alta sensibilità, risoluzione su vetrino o plastica spessa di cellule (anche in live) e tessuti, così da avere subito un sistema strumentale calibrato e pronto all'uso. La ditta fornitrice dovrà dimostrare la conformità ai requisiti indicati mediante l'esecuzione di test mirati ad accertarne le effettive prestazioni e compatibilità. Al termine dei test di verifica di conformità, la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l'annullamento della fornitura. Tutto quanto necessario per le prove (strumenti di misura, manodopera, vetrini, campioni, materiali di riferimento ecc.) sarà a carico e discrezione della ditta fornitrice.

Il collaudo della strumentazione sarà eseguito, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, dal RUP/Direttore dell'esecuzione contrattuale, entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione dell'installazione secondo apposito calendario concordato.

Se durante la verifica di conformità, ma entro il termine sopra indicato, dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, essi dovranno essere verbalizzati e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile.

Qualora allo scadere del termine di 15 giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione dell'installazione, tale verifica di conformità risultasse negativa, anche solo parzialmente, l'aggiudicatario avrà a disposizione ulteriori 15 giorni per eliminare difetti e malfunzionamenti.

Decorso tale ultimo termine, in caso di reiterata negatività della verifica di conformità delle apparecchiature, sarà attivata la risoluzione del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'avvenuta positiva verifica di conformità dell'apparecchiatura non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento della verifica stessa, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia.

ART. 7

GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

I macchinari oggetto della fornitura dovranno essere garantiti per un minimo di mesi 24 dalla data della verifica di conformità, salvo il maggior periodo offerto dalla ditta ed accettato in sede di gara; fino alla verifica di conformità il cliente non è autorizzato all'uso dello strumento. Il training verrà eseguito dopo la verifica di conformità del sistema. L'assistenza tecnica richiesta è di tipo full-risk sul sistema di microscopia confocale. La garanzia non copre le spese relative a:

- tutte le parti soggette a consumo e ad usura
- qualsiasi guasto causato dall'uso improprio della strumentazione

Durante il periodo di garanzia, gli interventi volti alla rimozione dei malfunzionamenti devono essere effettuati on-site entro il termine di 48 ore lavorative successive alla chiamata, esclusi i festivi. Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della strumentazione, l'aggiudicatario provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dall'inizio dell'intervento.

Qualora la società ritardi nell'eseguire gli interventi, l'Amministrazione può applicare le penali previste all'art. 5.

L'impresa fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica dei macchinari oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.

Si richiede inoltre che venga garantita la consulenza telefonica specialistica agli operatori addetti alla gestione del sistema nonché la risoluzione di problemi relativi alla diagnostica e/o al corretto uso del software.

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., **pena la decadenza dall'aggiudicazione e incameramento della cauzione provvisoria**, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93 co. 2 e 3 del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti di gara;
- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi delle applicazioni delle penali di cui al precedente articolo 5, anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti *“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, sono espletate dal Responsabile del Procedimento, nella persona della dott.ssa Valentina Vellecco, cat. D1 area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati avvalendosi del supporto scientifico della Commissione tecnico consultiva composta dalla prof.ssa Rosaria Meli, Prof.ssa Rita Santamaria, dott.ssa Barbara Romano.

ART. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di fattura emessa dalla Società. Quest'ultima potrà emettere fattura solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento, che svolge anche le

funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a seguito del positivo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuata.

Al fine di accelerare l'accertamento, la Società potrà trasmettere un *pro-forma* di fattura al Responsabile del Procedimento al recapito PEC dello stesso. Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 – **DIPARTIMENTO DI FARMACIA – Ufficio Dipartimentale Contabilità, Contratti, Logistica e Personale** e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche il **codice CIG 83782606DE e il Codice Univoco OLMPWJ** e inviate al Sistema di Interscambio (SDI). Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della L. n° 136/2010, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario indicato dalla Società, esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

La società dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. n° 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'eventuale inadempienza a tale obbligo è causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa).

ART. 11

SICUREZZA

Il fornitore è tenuto a adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,

ART. 12

RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 5 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura alla verifica di conformità.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 13

RECESSO

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 14

DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15

ELEZIONE DI DOMICILIO E REFERENTE DELLA FORNITURA

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile. La società dovrà indicare un Referente del servizio che dovrà garantire la sua reperibilità. Il *Referente* rappresenta la società a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall'Università degli Studi di Napoli Federico II s'intendono inoltrate alla società.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 17

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

La ditta appaltatrice è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero nelle varie fasi di completamento della fornitura, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione appaltante ed il personale di sorveglianza.

ART. 18
SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti di legge.

ART. 19
ULTERIORI PATTUZIONI E INFORMAZIONI RISERVATE

Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito a quanto costituisce oggetto del Contratto.

Fatto salvo quanto necessario per l'esecuzione della fornitura, la società si impegna a non utilizzare per vantaggio proprio o di terzi nessuna informazione concernente l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché a mantenere strettamente riservato e a non rivelare a terzi le informazioni scientifiche, industriali, commerciali e finanziarie relative all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Allo stesso modo, l'Università degli Studi di Napoli Federico II si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni, ai dati (siano essi in forma scritta e/o orale) ed al know-how che la società metterà a disposizione per l'espletamento dei suddetti Servizi.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., ciascuna delle Parti si impegna a fare sì che gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo siano assunti e rispettati anche dai propri soci, dipendenti, ausiliari e/o consulenti che ciascuna della Parti abbia comunque coinvolto nella negoziazione e nell'esecuzione del presente Contratto. Sono esclusi dagli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo la comunicazione di informazioni e/o documenti a dipendenti, amministratori e consulenti delle Parti e le comunicazioni ed avvisi dovuti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o per provvedimento delle competenti autorità.

Qualsiasi modifica del presente Contratto, potrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per atto scritto e sottoscritto.

Tutte le informazioni, i dati, i contatti, le notizie e i documenti che l'Università degli Studi di Napoli Federico II metterà a disposizione della società nell'ambito del presente contratto dovranno essere considerati rigorosamente riservati.

La società si impegna dunque a non utilizzarli, fatta eccezione per il beneficio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e a non rivelarli a qualsiasi persona, ente o impresa senza la previa autorizzazione scritta dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Per "Informazione riservata" si intende qualsiasi delle informazioni di proprietà dell'Università degli Studi di Napoli Federico II: dati tecnici, segreti commerciali, o di know-how, tra cui -ma non limitato a- business plan, ricerche, piani di prodotto, prodotti, servizi, elenchi di clienti, mercati, software, sviluppi, invenzioni, processi, formule, tecnologia, progetti, disegni, ingegneria, informazioni di configurazione hardware, marketing, finanza, o altre informazioni di attività esposte alla società dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, direttamente o indirettamente.

ART. 20

CONFLITTO DI INTERESSI

La società dichiara e garantisce all'Università degli Studi di Napoli Federico II che, per quanto a sua conoscenza, non è attualmente tenuta, sotto qualsiasi contratto esistente, ad altra fornitura che sia in conflitto o sia incompatibile con il presente contratto. Durante il periodo di validità, la società è libera di impegnarsi in altre attività di sviluppo, a condizione, tuttavia, di non stipulare contratti o accettare obblighi incoerenti o incompatibili con gli obblighi o la portata dei servizi da prestare per l'Università degli Studi di Napoli Federico II ai sensi del Contratto.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Ue.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rdp@unina.it ; PEC rdp@pec.unina.it .

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

ART. 22

FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, in via esclusiva, è quello di Napoli, sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.